

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA MARMILLA

TITOLO I- PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Oggetto

1. L'Unione dei Comuni denominata "Unione dei Comuni della Marmilla" è composta dai Comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca.

2. Lo Statuto dell'Unione disciplina le norme fondamentali sull'organizzazione e il funzionamento dell'Unione.

3. La modifica dei Comuni che compongono l'Unione è subordinata alla modifica dello Statuto.

Art. 2 - Finalità dell'Unione

1. L'Unione è un'Associazione di Comuni costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni.

2. L'Unione persegue l'autogoverno e concorre a promuovere lo sviluppo e curare gli interessi delle comunità che la costituiscono secondo le norme della Costituzione, della Carta europea delle autonomie locali, del Testo Unico degli Enti Locali e del presente Statuto.

3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia del Medio Campidano, della Regione Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva di cui al precedente comma.

Art. 3 - Obiettivi programmatici

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del proprio territorio, favorendo l'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati e la realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini e valorizza il patrimonio archeologico storico ed artistico e le tradizioni culturali dei Comuni che fanno parte dell'Unione;
- b) favorire e migliorare la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alla finalità del completo sviluppo della persona;
- c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

d) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovra comunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni;

e) gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli gestiti dai singoli Comuni, assicurandone maggiore efficienza ed economicità.

Art. 4 - Principi e criteri generali di azione

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi e i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.

2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.

3. Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a trent'anni.

Art. 5 - Sede.

1. La sede dell'Unione viene individuata dall'Assemblea all'interno del proprio territorio.

2. I suoi organi e uffici possono riunirsi ed essere situati anche in sede diversa.

Art. 6 - Durata

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato, sino a che gli Enti partecipanti dovessero decidere di scioglierla.

2. In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni secondo le modalità indicate alla lettera b del successivo art. 38.

Art. 7 - Recesso ed esclusione.

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recederne unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e la maggioranza previste al 4° comma dell'art. 6 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il recesso diviene operativo dal 1° Gennaio dell'anno successivo in cui il recesso stesso viene deliberato.

2. Nell'ipotesi di recesso la gestione dei servizi demandati all'Unione è riaffidata ai recedenti.

3. Può essere escluso dall'Unione un Comune che non adempia ai doveri verso l'Unione impedendone il normale funzionamento o che non concorra al raggiungimento dei suoi fini istituzionali. E' causa di esclusione il mancato versamento delle quote secondo le modalità

stabilite dall'Unione. L'esclusione viene deliberata, a maggioranza assoluta, dall'Assemblea dell'Unione e da tutti i restanti Comuni con la maggioranza prevista al 4° comma dell'art. 6 D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

4. Nel caso di recesso di esclusione si applica, con deliberazione dell'Assemblea, quanto previsto dall'art.38 del presente Statuto, decurtando una percentuale massima del 25% dal valore netto ottenuto.

TITOLO II - COMPETENZE

Art. 8 - Oggetto

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione tecnica e amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta di servizi pubblici locali.

2. L'Unione può istituire e gestire servizi non ancora svolti dai Comuni. Nel caso di istituzione e gestione di nuovi servizi la deliberazione assembleare dell'Unione dovrà essere accompagnata dagli atti deliberativi della maggioranza dei Consigli dei Comuni aderenti.

3. Possono essere altresì affidate all'Unione, attività di consulenza progettuale e giuridica, servizio legale e di conciliazione in favore dei Comuni, ai fini del coordinamento delle attività di interesse

intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le relative funzioni amministrative.

**Art. 9 - Procedimento per il trasferimento delle
competenze.**

1. Ciascun Comune appartenente all'Unione delibera il trasferimento delle proprie competenze con le procedure e la maggioranza indicate al 4° comma dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000 e il trasferimento viene perfezionato a seguito di apposita deliberazione di recepimento da parte dell'Assemblea dell'Unione che deve prevedere altresì i criteri organizzativi e le disponibilità finanziarie per assicurare, a seguito del

passaggio delle competenze, la continuità delle prestazione e/o dei servizi senza pregiudizio alcuno.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le relative funzioni amministrative e ad essa competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi affidati.

3. Il procedimento di trasferimento viene disciplinato nelle rispettive delibere adottate dagli organi interessati.

4. I Comuni concorrono, con la propria intesa, alla definizione dell'atto convenzionale regolante il servizio.

5. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal Presidente dell'Unione ovvero, in caso di sua inerzia protratta per quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.

6. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra

l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte al trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo 39.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 10 - Organi

1. Gli organi dell'Unione sono: l'Assemblea, il Presidente e il Consiglio di Amministrazione. Tali organi durano in carica cinque anni, salvo quanto disposto nel presente Titolo.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge.

2. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dall'Assemblea costituisce atto di riferimento sul quale l'Assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo.

3. La funzione di programmazione propria dell'Assemblea si esprime, in particolare, al fine della predisposizione dei bilanci annuale e pluriennale, con un documento indirizzo che contenga, una previsione delle entrate, delle spese ed degli investimenti,

determinando le priorità di intervento.

4. L'Assemblea discute ed approva con apposito documento gli indirizzi generali presentati dal Presidente.

Art. 12 - Composizione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea dell'Unione è formata da un rappresentante per ogni Comune associato designato dal Consiglio comunale, fra i sindaci e gli assessori pro-tempore degli stessi.

2. Ogni Consiglio comunale, nella prima seduta utile, provvederà alla nomina del proprio rappresentante in seno all'Assemblea dell'Unione.

3. Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dell'Assemblea. Nel caso in cui per tre votazioni consecutive non venga eletto, si procederà all'elezione con la maggioranza semplice dei voti.

4. L'Assemblea può eleggere un proprio Presidente, con le funzioni previste dall'art. 39 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

5. La prima seduta dell'Assemblea si terrà presso la sede del Comune del sindaco anziano che la convoca e la presiede. Per sindaco anziano si intende colui che ha svolto complessivamente la carica di sindaco per un maggior periodo.

6. Nella prima seduta l'Assemblea dell'Unione provvede all'elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, all'individuazione della propria sede, all'approvazione della definitiva sua denominazione e del presente Statuto con la maggioranza e le modalità previste dal 4° comma dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000.

7. In caso di adesione di un nuovo Comune l'Assemblea dell'Unione è integrata ai sensi del comma uno del presente articolo.

8. Nella prima seduta dell'Assemblea le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario di uno dei Comuni dell'Unione.

Art. 13 - Diritti e doveri dei componenti dell'Assemblea

1. I componenti dell'Assemblea esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno dell'Assemblea.

Art. 14 - Dimissione e revoca dei componenti

dell'Assemblea

1. Per le dimissioni dalla carica di un componente dell'Assemblea trova applicazione la normativa prevista per i Consigli Comunali.

Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dell'Unione è convocata:

- Di norma dal Presidente;
- Su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea dell'Unione;
- Su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta. Nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

3. Per tutte le sedute l'avviso deve essere consegnato, secondo le modalità previste dalla norma sugli Enti locali, anche avvalendosi dei messi notificatori di ciascun Comune aderente all'Unione, a ciascun Consigliere:

- Cinque giorni prima per le sedute ordinarie;
- Tre giorni prima per le sedute straordinarie;
- Ventiquattro ore prima per le sedute straordinarie e urgenti

4. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione e inviato ai Comuni aderenti all'Unione, per la pubblicazione, entro gli stessi termini di cui al comma precedente.

5. La seconda convocazione non potrà aver luogo lo stesso giorno.

Art. 16 - Il Presidente dell'Unione - Competenze

1. Il Presidente rappresenta l'Unione.
2. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, verifica il regolare funzionamento degli uffici e l'esecuzione degli atti, svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, non incompatibili alla natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dagli atti che lo applicano. Il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
3. In linea di indirizzo, il Consiglio di Amministrazione deve tener conto dell'effettiva articolazione del territorio.
4. Il Presidente, entro sessanta giorni, dà inoltre comunicazione all'Assemblea della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente.

Art. 17- Il Presidente - Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica.

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione, con la maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti, di una mozione di sfiducia da parte dell'Assemblea. La mozione di sfiducia, motivata e

sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri dell'Unione viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto all'Assemblea dell'Unione devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Le dimissioni possono essere ritirate entro dieci giorni dalla loro presentazione. Decorso tale termine le dimissioni diventano irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco o di Assessore determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione -

Composizione e competenze.

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Unione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non superiore a quattro.

2. Le dimissioni di un componente, indirizzate al Presidente e da presentarsi al protocollo dell'Ente, sono immediatamente esecutive.

3. Il Consiglio di Amministrazione elabora e definisce gli indirizzi generali adottati dall'Assemblea

ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e proposta nei confronti dell'Assemblea medesima, a cui riferisce annualmente sulla propria attività. Il Consiglio di Amministrazione adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza dell'Assemblea, del Presidente, del Segretario, del Direttore e dai funzionari ai quali siano state attribuite funzioni direzionali.

4. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dipendenti a cui siano attribuite le funzioni direzionali, il Consiglio di Amministrazione provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti, concessioni, ai sensi dell'art. 42 lett. i) e l) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano già stabiliti in atti fondamentali dell'Assemblea.

Art. 19 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i

componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal più anziano di età tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Indennità di funzione e gettone di presenza.

1. Le indennità del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione non possono superare rispettivamente quelle del Sindaco e degli Assessori del Comune più popoloso facente parte dell'Unione. I gettoni di presenza non potranno superare le misure previste dalle norme sugli Enti locali.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 21 - Principi organizzativi

1. L'Unione si avvale degli uffici dei Comuni e può disporre di Uffici propri.

2. L'Organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi

della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi dell'Unione.

3. Gli organi, ai sensi delle norme indicate nel Titolo III, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.

4. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 22 - Organizzazione degli uffici e dei servizi.

1. Lo schema organizzativo degli uffici e la dotazione organica del personale sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea mediante il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e

direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.

3. Il regolamento detta inoltre i criteri idonei a disciplinare la codipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli uffici e servizi dei Comuni, e loro mezzi, di cui l'Unione si avvale a fini propri.

Art. 23 - Direzione dell'organizzazione.

1. L'Ente può procedere alla nomina di un Direttore Generale cui affidare la direzione complessiva dell'Ente stesso. In caso di nomina il Direttore dell'Unione sovrintende al processo di pianificazione operativa delle attività svolte dall'Unione.

2. L'incarico di Direttore può essere affidato dal Presidente su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad un esperto assunto tramite contratto a tempo determinato. Il regolamento di organizzazione, ovvero il provvedimento di nomina, specifica le funzioni del Direttore e le modalità dell'esercizio delle sue funzioni con riguardo sia agli organi elettivi che a quelli burocratici.

3. L'incarico di Direttore dell'Unione viene

conferito per un periodo massimo di cinque anni, salvo motivata revoca da parte del Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4. La direzione di settore rappresenta la tipologia ordinaria di funzionamento dell'attività amministrativa.

Art. 24 - Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione dei settori.

1. Gli incarichi di direzione di settore sono conferiti a funzionari di adeguata qualifica e congrua capacità a tempo determinato, dal Presidente sentito il Consiglio di Amministrazione per il periodo massimo di un anno rinnovabile, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente e sono revocati in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs. 30/03/2001 nr. 165 e dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso.

Art. 25 - Responsabilità di direzione.

1. I dipendenti rivestiti delle funzioni di direzione, per il raggiungimento dei risultati stabiliti dagli organi dell'Unione, concorrono alla definizione dei P.E.G. annuali e pluriennali.

2. Compete a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità in merito all'efficiente svolgimento delle attività a cui è preposto.

Art. 26 - Collaborazione fra Enti.

1. Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno e/o parziale. L'Unione e gli stessi Comuni a seconda delle specifiche necessità possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

2. Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, avvalendosi degli uffici di uno

o più Comuni è subordinato alla stipula di una apposita convenzione. In essa, sentiti i dipendenti interessati, saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione che dei Comuni coinvolti. Ove l'Unione ritenga di doversi avvalere del Personale dei Comuni per l'affidamento delle funzioni dirigenziali può provvedervi fra i dipendenti dei Comuni coinvolti.

Art. 27 - Segretario e Vice Segretario

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione sentiti i Sindaci e il Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui sia nominato fra i Segretari dei Comuni che aderiscono all'Unione, può essere stipulata con il Comune apposita convenzione.

2. Può essere costituito, con atto del Presidente, l'ufficio del Vice-Segretario abilitato ad esercitare le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento. Le funzioni di Vice Segretario possono essere esercitate, anche transitoriamente, cumulativamente alla direzione di un settore.

Art. 28 - Forme di gestione.

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle

materie attribuite, è titolata ad assumere e gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni ed in consorzio con altri enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'art. 5 e dall'art. 20 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267, e secondo quanto disposto dagli artt 112 e 114 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

TITOLO VI- FINANZA E CONTABILITA'

Art. 29 - Finanze dell'Unione e servizio finanziario.

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono attribuiti.

3. Le imposte e le tasse riscosse per i servizi gestiti dall'Unione per conto dei Comuni, saranno ad essi trasferite, ciascuno per propria competenza. I Comuni aderenti all'Unione partecipano finanziariamente al bilancio annuale dell'Unione, in misura tale da garantirne il pareggio finanziario, mediante i seguenti trasferimenti:

a) Spese generali: Partecipazione alle spese

generali, nella misura necessaria a garantire gli adempimenti di legge e di Statuto, se e in quanto le risorse proprie non si rivelassero sufficienti, ripartendo i costi come segue:

- 20 % in parti uguali;
- 80 % sulla base della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente al bilancio interessato.

b) Costo dei singoli servizi erogati: partecipazione al costo dei servizi gestiti dall'Unione in proporzione ai costi sostenuti e ad essi direttamente imputabili secondo i criteri che verranno preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione, e proposti ai Comuni interessati, comprendenti i costi generali, i costi diretti e di ammortamento, imputabili ai singoli servizi. Per i Comuni che subentrano nei servizi già avviati, sarà calcolato un costo di avviamento da versare in sede di ingresso e non rimborsabile in caso di recesso.

c) Spese di investimento: partecipazione e concorso nelle spese di investimento immobiliare, secondo criteri, di norma paritari ma che possono variare per ciascun investimento proposto ed approvato. Il concorso finanziario dei Comuni al bilancio dell'Unione sarà disciplinato da apposita convenzione.

4. Ai sensi dell'Art. 153, comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dall'Assemblea dell'Unione con uno o più dei Comuni.

Art. 30 - Bilancio e programmazione finanziaria.

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio si informa ai principi di unità, annualità, veridicità e pubblicità.

3. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica dell'Ente e sono deliberati in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.

4. Il bilancio, il rendiconto della gestione, la relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5. I risultati di gestione possono essere rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto economico e il conto del patrimonio, secondo le disponibilità del regolamento di contabilità.

6. Al rendiconto della gestione è allegata una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. L'efficacia è verificata sulla base del documento programmatico di cui all'Art. 46, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 nr.267.

Art. 31 - Gestione finanziaria.

1. Per la gestione finanziaria dell'Ente si demanda al regolamento di contabilità, che redatto in esecuzione delle vigenti norme di legge, disciplina in maggior dettaglio il procedimento contabile e, ove richiesto per recepire legittimamente, può disporre la deroga delle norme non più attuali disposte dal presente Titolo.

Art. 32 - Revisione economica e finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione elegge l'organo di revisione.

2. L'organo di revisione è scelto ai sensi dell'Art. 234, com.2 del D.Lgs. 267/2000. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.

3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi dell'Unione.

4. Il Collegio collabora con l'Assemblea dell'Unione nella funzione di controllo e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'Art.239, comma 1 del D.lgs. 267/2000; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione dell'Unione e delle sue istituzioni.

5. L'organo di revisione risponde della veridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri

gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea dell'Unione.

Art 33- Controllo economico della gestione

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 34 - Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto da un istituto cassiere.

2. L'affidamento dello stesso avviene secondo il combinato disposto degli artt. 149 e 210 del D. Lgs. 18/08/2000 nr.267.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.35 - Atti regolamentari

1. Il Consiglio di Amministrazione è incaricato di presentare all'Assemblea, entro tre mesi dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente atto che si rendano necessari.

Art. 36 - Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Assemblea approva il primo bilancio

preventivo, nonché lo schema organizzativo dell'Ente entro tre mesi dal proprio insediamento.

2. Fino all'adozione della pianta organica ed all'assunzione di personale proprio per consentire il normale espletamento dei propri compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorrerà alla stipulazione di apposite convenzioni a norma dell'Art. 30 del D.Lgs. 267/2000 o ad incarichi professionali, conferiti anche ai dipendenti dei Comuni partecipanti, previa autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 ovvero all'istituto del comando e/o distacco, sussistendovene i motivi. La pianta organica dovrà essere adottata entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione e, compatibilmente con le risorse finanziarie, attuata entro i successivi dodici mesi.

3. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese sulla base dei criteri del precedente art. 29 comma 2, stabilendo con apposito atto termine, modalità, ente gestore ed annessa tesoreria.

Art. 37 - Modificazioni o abrogazioni del presente

Statuto

1. Le modificazioni del presente Statuto sono

deliberate dall'Assemblea dell'Unione con le procedure e maggioranze indicate al 4° comma dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000.

2. Le proposte di modifica sono preventivamente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali devono deliberare al riguardo, entro trenta giorni dal ricevimento con le procedure e maggioranze indicate al comma precedente.

3. Si intende approvata quando la maggioranza dei Comuni componenti l'Unione deliberi in senso favorevole. I Consigli Comunali invieranno al Presidente dell'Unione l'atto deliberativo di modifica, integrazione o abrogazione statutaria entro cinque giorni dall'avvenuta esecutività. Il Presidente provvederà a mettere all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea dell'Unione l'atto di ratifica statutaria.

4. Le proposte di modifica volte all'abrogazione di talune delle norme del presente Statuto devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di altre sue norme, avendo comunque cura che la deliberazione di abrogazione non possa creare lacune normative.

5. Con periodicità almeno biennale l'Assemblea dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di

attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle stesse.

Art. 38 - Scioglimento dell'Unione.

1. Lo scioglimento dell'Unione può avvenire per decisione unanime dei Comuni aderenti o per il venir meno delle condizioni minime indispensabili previste in materia di costituzione di Unioni dei Comuni, quale, di norma, l'inesistenza di almeno quattro Comuni possibilmente con termini all'interno di essa.

2. In caso di scioglimento dell'Unione i rapporti patrimoniali tra gli enti aderenti saranno così regolati:

a) I beni mobili saranno suddivisi secondo il valore di bilancio e/o commerciale e il concorso nelle spese sostenuto da ciascun Ente;

b) I beni immobili realizzati con il concorso finanziario dei Comuni, saranno suddivisi secondo il valore commerciale desunto da stima tecnica, e secondo il concorso finanziario di ciascun Comune al loro finanziamento;

c) Le infrastrutture, i beni immobili e quant'altro, realizzato con il concorso di finanziamenti pubblici e a qualsiasi titolo, saranno attribuiti secondo il territorio di ubicazione, previo pagamento delle quote dovute derivanti dalla

stima tecnica giurata;

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto per la divisione del patrimonio si fa rimando ai principi di parità tra i Comuni, fatto salvo il caso di partecipazione percentuale di concorso nelle spese sostenute da ciascun Comune dell'Unione.

4. Nella deliberazione di scioglimento dell'Unione deve essere indicata:

a) La collocazione del personale dipendente che, compatibilmente con le norme sugli enti locali, sarà trasferito ai Comuni di provenienza o assegnato secondo le disponibilità in pianta organica di ciascun Comune;

b) Il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione. In caso di indicazione di più liquidatori, prevale chi ha preso la maggioranza delle designazioni.

5. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle amministrazioni dei Comuni componenti, la determina di riparto delle attività e delle passività dell'Unione, tra i Comuni stessi nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo dello Statuto.

I Consigli Comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate

spettanti nei relativi bilanci, in base alla normativa vigente.

Art. 39 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, in quanto applicabili.

2. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente Statuto saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede il Tribunale più vicino al territorio dell'Unione.

Art. 40 - Entrata in vigore.

1. Il presente Statuto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, unitamente all'Atto Costitutivo, ed entra in vigore trenta giorni dopo la sua affissione all'Albo Pretorio.

